



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 18 LUGLIO 2016

1. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CIRCOLARE ESPLICATIVA TESSERAMENTO - S.S. 2016/2017

Si riporta in allegato il Comunicato Ufficiale n. 4 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico riportante;

- Circolare esplicativa Tesseramento s.s. 2016/2017;
- Nota su Calciatori minorenni trasferimento internazionale e primo tesseramento stranieri Società Dilettantistiche;
- Nota su Calciatori minorenni trasferimento internazionale e primo tesseramento stranieri Società Professionistiche;

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO N° 04 DEL 15/07/2016

CIRCOLARE ESPLICATIVA TESSERAMENTO

S.S. 2016/2017

TESSERAMENTO NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI

Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

1) “Piccoli Amici” e “Primi Calci”

La tessera F.I.G.C. Piccoli Amici e Primi Calci ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa **tra i 5 anni** anagraficamente compiuti **e gli 8 anni** non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti a Scuole Calcio o a “Centri Calcistici di Base” ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla FIGC.

Può essere acquistata e vidimata presso lo **“Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni Provinciali della LND.**

Per il rilascio della Tessera FIGC Piccoli Amici e Primi Calci deve essere consegnato, unitamente alla modulistica di tesseramento, il certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino da assicurare.

Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITA' all'attività sportiva NON AGONISTICA di ciascun bambino da assicurare.

Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è possibile la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società.

2) “Giovani”:

Categorie: Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi”

- **“Tessera FIGC”, con vincolo annuale per Pulcini ed Esordienti**
prevista per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.
- **“Tessera FIGC”, con vincolo annuale per Giovanissimi ed Allievi**
prevista per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.
- Il tesseramento “giovani” viene emesso dallo “Sportello Unico” presso le Delegazioni provinciali della LND
- Le richieste di tesseramento dei calciatori “giovani”, corredate del certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore, devono recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale degli esercenti la potestà genitoriale.
- Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l'obbligo di ripresentare alla Delegazione Provinciale della LND la documentazione sopra indicata.
- Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITA' all'attività sportiva NON AGONISTICA (AGONISTICA dal compimento del 12° anno di età) di ciascun calciatore.

- Relativamente all'ASSICURAZIONE dei tesserati "Giovani", "Piccoli Amici" e "Primi Calci", si invita a prendere attenta visione delle nuove condizioni assicurative, delle procedure da seguire per la denuncia di infortunio e delle coperture garantite (Allegato 1).

3) "Giovani dilettanti"

- I calciatori "Giovani", dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di "Giovani Dilettanti".
Il tesseramento "giovani dilettanti" viene emesso dallo "Sportello Unico" presso le Delegazioni provinciali della LND

4) "Giovani di serie"

- I calciatori "giovani", appartenenti a Società di Leghe Professionistiche, dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all'art.33 delle N.O.I.F..
Il tesseramento "giovani di serie" viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.

5) "Giovani" stranieri

- Per le modalità di tesseramento dei "Giovani Stranieri", si rimanda a quanto stabilito in materia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si invita a prendere visione della nota riepilogativa "Trasferimenti Internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri". (Allegato 2 e 3)

LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO CALCIATORI

ART. 40 N.O.I.F.

Comma 3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 (sei) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza.

In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 (sei) mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

(RESIDENZA FUORI DALLA REGIONE SEDE DELLA SOCIETA')

Comma 3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico.

Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.

Modalità attuative

- Le Società interessate, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, devono dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. In assenza di tali condizioni il tesseramento in deroga non sarà autorizzato.
Con la concessione della deroga, i Presidenti delle Società assumono contestualmente il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione in materia di affidamento dei minori.
Il tesseramento in deroga potrà, essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore risulti non frequentare regolarmente la scuola o, addirittura, non frequentarla affatto.
In tal caso, il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell'ambito della Regione di Residenza del nucleo familiare (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).
La FIGC dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che si riserva di effettuare controlli periodici in loco.
- La deroga non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva nel corso della quale, al fine di garantire la formazione scolastica e calcistica del giovane, non è permesso l'inserimento nelle liste suppletive previste dall'art. 107 delle NOIF e il trasferimento a titolo temporaneo o definitivo ad altra Società di calciatori tesserati in deroga (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).
- I calciatori per i quali non si intende rinnovare la richiesta di deroga potranno essere inseriti nelle liste di svincolo previste dall'art. 107 delle NOIF o trasferiti ad altra Società a titolo definitivo nel periodo dal 1°luglio al 31 agosto 2016 (16 settembre per LND) dandone tempestiva comunicazione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica entro la data del 15 settembre.
- Le richieste di tesseramento in deroga dovranno pervenire a mezzo raccomandata o tramite PEC (deroghe.sgs@pec.figc.it) entro i termini stabiliti dalla Norma Federale.
- I limiti numerici delle richieste di tesseramento in deroga per la stagione sportiva 2016/2017 stabiliti dal Presidente Federale sono pubblicati dalla F.I.G.C. con C.U. n. 1/A del 6 luglio 2016.

SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO

1) SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)

- Art. 42/1/c delle NOIF: Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, **corredata dalla relativa documentazione**, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca.
- La richiesta stessa deve essere effettuata dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il calciatore è tesserato.
La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.

Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.

2) SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI

SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.)

- Così come disposto annualmente dalla FIGC, con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell'Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate nel C.U. n. 363/A del 26.04.2016, possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, presso i Comitati Regionali o le Delegazioni della LND territorialmente competenti e, nel caso di spedizioni a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
 - Giovedì 1° dicembre 2016 a venerdì 16 dicembre 2016
(vale data deposito o timbro postale di spedizione)
- Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da sabato 17 dicembre 2016.
- I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.)

- (Comma 6) - I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie "PULCINI" ed "ESORDIENTI" hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.)

- (Comma 7) – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "giovani" delle categorie "Pulcini" ed "Esordienti" QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la Società Titolare del tesseramento.
- Le restanti categorie (giovannissimi ed allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell'Art. 111, comma 1, delle N.O.I.F.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

- Il calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere lo svincolo per inattività.

- A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza)
- La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente.
- La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.
- L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.
- Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata dall'assenso della Società d'appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.

REVOCA DELLA TESSERA FIGC "PICCOLI AMICI" e "PRIMI CALCI"

I bambini/e della categoria "Piccoli Amici" e "Primi Calci" che hanno la "Tessera FIGC" (cartellino bianco) emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l'immediata revoca presentando **allo "Sportello Unico"** emittente una richiesta scritta utilizzando l'apposito modello.

Roma 15/07/2016

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
VitoTisci



Ufficio Tesseramento

**TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI
CALCIATORI MINORI E
PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI
STRANIERI**

Art. 19 FIFA Regulations on Status and Transfer of Players

Nota riepilogativa

Stagione Sportiva 2016/2017

Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla regolamentazione in tema di protezione dei minori e ai provvedimenti degli organi competenti.



Ufficio Tesseramento

Premessa

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenni e ogni primo tesseramento di un calciatore minorenni che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato è soggetta all'approvazione della Sottocommissione del FIFA Players' Status (di seguito: Sottocommissione; cfr. art 19, comma 4, del FIFA Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).

L'obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni in materia (cfr. art. 19 del Regolamento) siano applicate correttamente.

Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta, si applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque.

La regola

L'art. 19 commi 1 e 3 del Regolamento vieta:

- il trasferimento internazionale di calciatori minorenni
- il primo tesseramento di un calciatore minorenni per una federazione di un paese di cui non è cittadino

Le quattro eccezioni

Primo tesseramento e trasferimento internazionale

Il Regolamento contiene quattro eccezioni alla regola generale norma che impedisce il trasferimento internazionale e il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento):

- a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio
- b) il trasferimento avviene all'interno dell'UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni
- c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine

Solo primo tesseramento

Vi è un'ulteriore eccezione denominata "Regola dei 5 anni" (cfr. art. 19, comma 4, del Regolamento) per la cui applicazione il calciatore minorenni straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.

L'esenzione concessa alla FIGC

A causa del numero elevato di primi tesseramenti e trasferimenti internazionali di calciatori minorenni a livello dilettantistico, il FIFA Players' Status Committee ("PSC") ha previsto la possibilità di una "esenzione limitata" con cui la Sottocommissione può, su richiesta, concedere alle federazioni una deroga all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento (cfr. Circolare FIFA n. 1209). Tuttavia, il PSC ha stabilito che tali esenzioni limitate, se concesse, sono applicabili unicamente per calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente per società dilettantistiche e comunque per casistiche che soddisfino **integralmente e letteralmente** i requisiti di cui agli art. 19 e 19bis del Regolamento.



Ufficio Tesseramento

Guida pratica

Società dilettantistiche

Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni

La richiesta di primo tesseramento di calciatori minorenni stranieri, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata al Comitato Regionale/Divisione di appartenenza indicando l'eccezione applicabile tra le quattro previste. Se la richiesta risulterà essere completamente in linea con l'eccezione invocata, in base alla esenzione limitata concessa alla FIGC, il tesseramento verrà effettuato, previa verifica dei requisiti, dal Comitato Regionale/Divisione interessato/a e, successivamente, ratificato dalla Commissione Minori presso la FIGC alla quale vanno trasmesse le relative richieste senza indugio.

In caso di trasferimento internazionale la competenza resta in capo all'Ufficio Tesseramento FIGC, previa approvazione da parte della Commissione Minori FIGC.

Se invece la richiesta non rientra tra quelle valutabili dalla FIGC l'istanza di autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Sottocommissione dall'Ufficio Tesseramento FIGC. In questo caso è obbligatorio produrre la documentazione, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale) per società dilettantistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata al Comitato Regionale territorialmente competente indicando l'eccezione applicabile tra le quattro previste. Sarà cura del solo Comitato provvedere alla verifica dei requisiti di cui all'art. 19 del Regolamento e procedere al conseguente tesseramento.

Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 – c.d. Ius Soli Sportivo

L'applicazione della Legge 12/2016 seguirà l'iter descritto nella circolare LND n. 72 del 20 maggio 2016.

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente affermato che "l'eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento" non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.

Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla "Guida pratica" saranno archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai sensi dell'art. 42.1 lett. a) NOIF e a ogni provvedimento conseguente.

La Tabella 1 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o trasferimento internazionale di un calciatore minorenne. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere prodotti contestualmente alla richiesta.

La Tabella 2 indica le informazioni minime che devono essere contenute in ogni documento allegato.



Ufficio Tesseramento

Eccezione in accordo al Regolamento FIFA o a precedenti legali/giurisprudenza	Art. 19, comma 2, lett. A		Art. 19, comma 2, lett. B		Art. 19, comma 2, lett. C		Art. 19, comma 4
	PT	TI	PT	TI	PT	TI	PT
anche conosciuta come...	I genitori si sono trasferiti per motivi non legati al calcio		Il calciatore ha più di 16 anni e si muove nel territorio UE/EEE		Regola dei 50km		Regola dei 5 anni
Transfer Internazionale (TI) o Primo Tesseramento (PT)?	PT	TI	PT	TI	PT	TI	PT
Documenti obbligatori							
Documentazione sulla formazione scolastica			✓	✓			
Documentazione su alloggio/cure al calciatore			✓	✓			
Documentazione sulla formazione calcistica			✓	✓			
Contratto di lavoro dei genitori	✓	✓					
Autorizzazione dei genitori			✓	✓			
Certificato di nascita del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Consenso della federazione che rilascia il calciatore					✓	✓	
Prova della validità della regola dei 50 km					✓	✓	
Documento attestante l'identità e la nazionalità del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento attestante l'identità e la nazionalità dei genitori	✓	✓					
Certificato di residenza del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Certificato di residenza dei genitori	✓	✓					
Modulo di richiesta del primo tesseramento	✓		✓		✓		✓
Modulo di richiesta del tesseramento internazionale		✓		✓		✓	
Permesso di soggiorno dei genitori	✓	✓					

Tabella 1



Ufficio Tesseramento

Documento	Informazioni necessarie
<ul style="list-style-type: none">◦ Documentazione sulla formazione scolastica◦ Documentazione sulla formazione calcistica	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome dell'istituto scolastico◦ Informazioni sul curriculum scolastico/orario delle lezioni fornito dall'istituto scolastico◦ Orario degli allenamenti e della formazione calcistica◦ Data di inizio e durata della formazione accademica/calcistica
<ul style="list-style-type: none">◦ Documentazione sull'alloggio/cure al calciatore	<ul style="list-style-type: none">◦ Indirizzo dell'alloggio◦ Nome del tutore/ identità e relazione con il calciatore
<ul style="list-style-type: none">◦ Contratto di lavoro genitori	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome del datore di lavoro◦ Indirizzo del datore di lavoro◦ Nome completo del lavoratore◦ Descrizione delle mansioni lavorative◦ Dettagli sulla remunerazione del lavoratore◦ Data di inizio del rapporto di lavoro◦ Termini di validità del contratto
<ul style="list-style-type: none">◦ Autorizzazione dei genitori	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome completo dei genitori◦ Nome completo del calciatore◦ Autorizzazione
<ul style="list-style-type: none">◦ Certificato di nascita del calciatore	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome completo del calciatore◦ Data di nascita◦ Luogo di nascita◦ Nome completo dei genitori
<ul style="list-style-type: none">◦ Consenso della federazione che rilascia il calciatore	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome della federazione◦ Data del consenso
<ul style="list-style-type: none">◦ Prova dei 50 km	<ul style="list-style-type: none">◦ Residenza del calciatore e dei genitori◦ Sede del club◦ Distanze tra la residenza del calciatore e il confine e tra il confine e la sede del club
<ul style="list-style-type: none">◦ Documento di identità e nazionalità - calciatore o genitori	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome completo◦ Nazionalità
<ul style="list-style-type: none">◦ Certificato di residenza - calciatore o genitori	<ul style="list-style-type: none">◦ Data di inizio della residenza◦ Indirizzo di residenza
<ul style="list-style-type: none">◦ Modulo di richiesta primo tesseramento◦ Modulo di richiesta trasferimento internazionale	<ul style="list-style-type: none">◦ Richiesta formale◦ Motivazioni della richiesta/spiegazione delle circostanze alla base della richiesta◦ Data della richiesta
<ul style="list-style-type: none">◦ Permesso di soggiorno - calciatore o genitori	<ul style="list-style-type: none">◦ Nazione◦ Data di rilascio◦ Nome completo del titolare◦ Termini di validità

Tabella 2



Ufficio Tesseramento

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI MINORI E PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI STRANIERI

Art. 19 FIFA Regulations on Status and Transfer of Players

Nota riepilogativa

Stagione Sportiva 2016/2017

Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla regolamentazione in tema di protezione dei minori e ai provvedimenti degli organi competenti.



Ufficio Tesseramento

Premessa

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenni e ogni primo tesseramento di un calciatore minorenni che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato è soggetta all'approvazione della Sottocommissione del FIFA Players' Status (di seguito: Sottocommissione; cfr. art. 19 comma 4 del FIFA Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).

La procedura per la richiesta alla Sottocommissione dell'approvazione del trasferimento internazionale o del primo tesseramento è gestita tramite il FIFA Transfer Matching System (di seguito: TMS); le richieste sono caricate via TMS dalla Federazione competente (cfr. art. 19 par. 5 e Allegato 2 al Regolamento).

L'obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni in materia (cfr. art. 19 par. 1, 2 e 3 del Regolamento) siano applicate correttamente.

Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta, si applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque.

La regola

L'art. 19 commi 1 e 3 del Regolamento vieta:

- il trasferimento internazionale di calciatori minorenni
- il primo tesseramento di un calciatore minorenni per una federazione di un paese di cui non è cittadino

Le quattro eccezioni

Primo tesseramento e trasferimento internazionale

Il Regolamento contiene quattro eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento):

- a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio
- b) il trasferimento avviene all'interno dell'UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni
- c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine

Solo primo tesseramento

- Vi è un'ulteriore eccezione denominata "Regola dei 5 anni" (cfr. art. 19, comma 4, del Regolamento) per la cui applicazione il calciatore minorenni straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.

N.B.: per la sua specificità questa eccezione si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali.



Ufficio Tesseramento

Guida pratica

Società professionistiche

Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale così come previsti dall'art. 19 del Regolamento) per società professionistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) prodotta obbligatoriamente, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, spagnolo, tedesco), deve essere inviata dalla società richiedente tramite PEC all'Ufficio Tesseramento FIGC tesseramento.figc@pec.figc.it indicando l'eccezione applicabile (vedi modello Allegato). L'Ufficio Tesseramento FIGC provvederà a caricare la richiesta in TMS.

Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale così come previsti dall'art. 19 del Regolamento) per società professionistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata al Comitato Regionale territorialmente competente indicando l'eccezione applicabile. Il Comitato provvederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 19 e, all'esito del tesseramento, comunicherà all'Ufficio Tesseramento FIGC i dati rilevanti (Cognome e nome, Luogo e data di nascita, Nazionalità, data di tesseramento, Società ed eccezione applicata) per l'elaborazione del report da inviare alla Sottocommissione.

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente affermato che *"l'eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento"* non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.

Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla "Guida pratica" saranno archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai sensi dell'art. 42.1 lett. a) e a ogni provvedimento conseguente.

Best practice FIFA TMS

Completezza e Tempestività

FIFA TMS segnala ai Club interessati che le richieste di autorizzazione incomplete o insufficienti possono portare a ritardi nel processo decisionale. Per questo motivo è di fondamentale importanza che le parti interessate forniscano il maggior numero di informazioni e documenti utili alla valutazione dell'istanza.

FIFA TMS invita i Club a presentare le domande con largo anticipo rispetto alla data prevista per il tesseramento del minore evidenziando che il processo di applicazione può richiedere diverse settimane.

La Tabella 1 - FIFA "Overview of mandatory documents for minor applications" mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o trasferimento internazionale di un calciatore minorenne. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere prodotti contestualmente alla richiesta.

La Tabella 2 - "Pertinent facts to be included in documents" indica le informazioni minime che devono essere contenute in ogni documento allegato all'applicazione.



Ufficio Tesseramento

Eccezione in accordo al Regolamento FIFA o a precedenti legali/giurisprudenza	Art. 19, comma 2, lett. A				Art. 19, comma 2, lett. B				Art. 19, comma 2, lett. C				Art. 19, comma 4	
	anche conosciuta come...													
	I genitori si sono trasferiti per motivi non legati al calcio				Il calciatore ha più di 16 anni e si muove nel territorio UE/EEE				Regola dei 50km				Regola dei 5 anni	
Transfer Internazionale (TI) o Primo Tesseramento (PT)?	PT		TI		PT		TI		PT		TI		PT	
Professionista o dilettante?	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
E' richiesta verifica presso la Federazione di provenienza?			SI	SI			SI	SI			SI	SI		
Documenti obbligatori														
Documentazione sulla formazione scolastica					✓	✓	✓	✓						
Documentazione su alloggio/cure al calciatore					✓	✓	✓	✓						
Documentazione sulla formazione calcistica					✓	✓	✓	✓						
Contratto di lavoro del calciatore	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Contratto di lavoro dei genitori	✓	✓	✓	✓										
Autorizzazione dei genitori					✓	✓	✓	✓						
Certificato di nascita del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Consenso della federazione che rilascia il calciatore									✓	✓	✓	✓		
Prova della validità della regola dei 50 km									✓	✓	✓	✓		
Documento attestante l'identità e la nazionalità del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento attestante l'identità e la nazionalità dei genitori	✓	✓	✓	✓										
Certificato di residenza del calciatore									✓	✓	✓	✓	✓	✓
Certificato di residenza dei genitori	✓	✓	✓	✓										
Modulo di richiesta del primo tesseramento	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓
Modulo di richiesta del tesseramento internazionale			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
Dichiarazione della federazione che rilascia il calciatore														
Permesso di lavoro del calciatore	✓		✓											
Permesso di lavoro dei genitori	✓	✓	✓	✓										

Tabella 1 - "Overview of mandatory documents for minor applications"



Ufficio Tesseramento

Documento	Informazioni necessarie
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Documentazione sulla formazione scolastica ◦ Documentazione sulla formazione calcistica 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Nome dell'istituto scolastico ◦ Informazioni sul curriculum scolastico/orario delle lezioni fornito dall'istituto scolastico ◦ Orario degli allenamenti e della formazione calcistica ◦ Data di inizio e durata della formazione accademica/calcistica
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Documentazione sull'alloggio/cure al calciatore 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Indirizzo dell'alloggio ◦ Nome del tutore/ identità e relazione con il calciatore
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Contratto di lavoro - calciatore o genitori 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Nome del datore di lavoro ◦ Indirizzo del datore di lavoro ◦ Nome completo del lavoratore ◦ Descrizione delle mansioni lavorative ◦ Dettagli sulla remunerazione del lavoratore ◦ Data di inizio del rapporto di lavoro ◦ Termini di validità del contratto
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Autorizzazione dei genitori 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Nome completo dei genitori ◦ Nome completo del calciatore ◦ Autorizzazione
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Certificato di nascita del calciatore 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Nome completo del calciatore ◦ Data di nascita ◦ Luogo di nascita ◦ Nome completo dei genitori
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Consenso della federazione che rilascia il calciatore 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Nome della federazione ◦ Data del consenso
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Prova dei 50 km 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Residenza del calciatore e dei genitori ◦ Sede del club ◦ Distanze tra la residenza del calciatore e il confine e tra il confine e la sede del club
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Documento di identità e nazionalità - calciatore o genitori 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Nome completo ◦ Nazionalità
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Certificato di residenza - calciatore o genitori 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Data di inizio della residenza ◦ Indirizzo di residenza
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Modulo di richiesta primo tesseramento ◦ Modulo di richiesta trasferimento internazionale 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Richiesta formale ◦ Motivazioni della richiesta/spiegazione delle circostanze alla base della richiesta ◦ Data della richiesta
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Permesso di lavoro - calciatore o genitori 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Nazione ◦ Data di rilascio ◦ Nome completo del titolare ◦ Termini di validità

Tabella 2 – “Pertinent facts to be included in documents”



Ufficio Tesseramento

Allegato (da produrre su carta intestata della società)

FIGC – Ufficio Tesseramento

tesseramento.figc@pec.figc.it

Luogo e Data

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di TMS Manager della Società _____, con riferimento alla richiesta di tesseramento per il calciatore minore _____, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori, chiede all'intestato Ufficio di voler procedere alla richiesta di autorizzazione ai sensi della seguente eccezione:

- art. 19/2a (Player's parents move for reasons not linked to football)
- art. 19/2b (Player is over 16 and moving within the EU/EEA)
- art. 19/2c (Cross-Border)
- art. 19/4 (Five years)

In ragione di quanto sopra si produce la relativa documentazione prevista dal FIFA "Overview of mandatory documents for minor applications".

Timbro e Firma